

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

c.f. 92021420226



COMUNE DI MALOSCO

Prot. 1080

Malosco, 27/04/2018

ORDINANZA N. 21/2018

OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale di un tratto di via della Pieve per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuovo marciapiede rialzato in Via della Pieve".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Visto il contratto di cottimo fiduciario stipulato in data 18 marzo 2018, n. 4 Atti Privati del Segretario Comunale, con il quale si affidavano i lavori di "Realizzazione nuovo marciapiede rialzato in via della Pieve" alla ditta Lago Rosso soc. cooperativa, con sede in Ville d'Anaunia (Tn), fraz. Rallo;

Vista la nota di data 18 aprile 2018, agli atti sub. prot. n. 797, dd. 19.04.2018 della ditta Lago Rosso soc. cooperativa con la quale, in vista dell'inizio delle esecuzione dei lavori, si richiede la chiusura temporanea del tratto di strada interessato dai lavori per il periodo, dal giorno 28 aprile 2018, al giorno 01 giugno 2018, 24 ore su 24;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere al traffico pedonale e veicolare il tratto di via interessata ai lavori ed in corrispondenza degli stessi;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 01/2017, di data 12.04.2017, prot. n. 969, di nomina del Responsabile del Servizio;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

ORDINA

a partire dal giorno 28.04.2018, al giorno 01.06.2018, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale temporaneo per entrambe i sensi di marcia, del tratto di via della Pieve antistante alle p.ed. 183 e p.ed. 147, in C.C. Malosco I, tratto compreso tra l'incrocio con la S.P. 35 e i primi 60 ml. di strada in direzione del centro storico.

DEMANDA

alla ditta esecutrice dei lavori, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura dello stesso la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Stazione Carabinieri di Fondo competente per territorio;
- Vigili del Fuoco Volontari di Malosco;
- APSS – U.O. Trentino Emergenza 118;
- ditta Lago Rosso soc. cooperativa, con sede in Ville d'Anaunia (Tn), fraz. Rallo.

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento da attuazione del C.d.S.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Claudio Maccacaro

